

24/11/21, 09:52

Messaggio di posta certificata

Da "Giovanni Immordino" <giovanniimmordino@pec.it>

(ALL.6)

A "serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>, "alosiorgvigilanza@pec.it" <alosiorgvigilanza@pec.it>

Data mercoledì 24 novembre 2021 - 09:52

R: POSTA CERTIFICATA: SENTENZA N 1044/2021 -CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE LAVORO - RELATIVA AL SIG. BOCCADORO F.

Illustre Signor Presidente,

trasmetto nota di riscontro alla Sua richiesta del 16/11 scorso.

Con i migliori saluti.

Giovanni Immordino

Da: Per conto di: serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]

Inviato: martedì 16 novembre 2021 13:32

A: alosiorgvigilanza@pec.it; giovanniimmordino@pec.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: SENTENZA N 1044/2021 -CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE LAVORO -RELATIVA AL SIG. BOCCADORO F.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/11/2021 alle ore 13:31:43 (+0100) il messaggio "SENTENZA N 1044/2021 -CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE LAVORO -RELATIVA AL SIG. BOCCADORO F." è stato inviato da "serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it" indirizzato a:
alosiorgvigilanza@pec.it giovanniimmordino@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: qpec296.20211116133143.02485.343.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

SAS-Boccardo parere ricorso per Cassazione.pdf (82 KB)

STUDIO IMMORDINO

Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
PATROCINANTI IN CASSAZIONE
Via Libertà, 171
Tel. 091.34.88.88; 091 6536876
Fax 091 6536876
studioimmordino@gmail.com
90143 - PALERMO

Palermo, 24 novembre 2021

*Trasmissione a mezzo p.e.c.
(serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it)*

Illustre Signor Presidente
S.A.S. S.c.p.a.
Piazza Castelnuovo n. 35
Palermo

S.A.S. – BOCCADORO FABRIZIO (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1044/2021)

Con riferimento al contenzioso in oggetto, riscontro la richiesta di parere in ordine alla opportunità di *“proporre ricorso per Cassazione avverso la succitata sentenza, tenuto conto, altresì, delle reiterate sentenze della Corte di Cassazione nelle more intervenute e quindi sul relativo rischio di soccombenza per la Società”*, per significare quanto segue.


L'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. stabilisce che al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado – c.d. doppia conforme, ricorrente nel caso di specie – si applica la disposizione di cui al precedente comma 4, il quale dispone che l'impugnazione possa essere proposta esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360 c.p.c. ossia: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento.

Nel caso di specie, tuttavia, ritengo che non ricorra alcuna delle ipotesi sopra descritte.

La sentenza d'appello, infatti, è motivata sulla base dell'assunto che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto che, nelle more della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.231/2017, si sia *“perpetuato il rapporto di lavoro in essere”* con il conseguente corollario che *“gli importi riconosciuti a credito del Boccadoro sono stati correttamente qualificati come retribuzioni non corrisposte nel periodo”*.

Tenuto conto che il giudizio sul “fatto”, ossia sulla circostanza che il rapporto di lavoro si sia perpetuato, contenuto nella sentenza d'appello, non è sindacabile in Cassazione, ritengo che non sussistano i presupposti per proporre ricorso per Cassazione avverso la stessa.

Cordiali saluti.


- Avv. Giovanni Immordino -